



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2011, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati MAZZOCCHI e CARLUCCI (225); MATTESINI, CALEARO CIMAN, DE BIASI, DE PASQUALE, FRONER, GATTI, GNECCHI, LOVELLI, LULLI, MARCHIONI, NANNICINI, SBROLLINI, Federico TESTA e VICO (2274)**

*(V. Stampati Camera nn. 225 e 2274)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 dicembre 2011*

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

### DEFINIZIONI

#### Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle materie e ai prodotti di seguito elencati, utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere:

- a)* minerali di origine naturale, formati in giacimenti naturali;
- b)* minerali sintetici;
- c)* prodotti artificiali;
- d)* perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;
- e)* perle coltivate o altrimenti denominate;
- f)* imitazioni di perle.

#### Art. 2.

1. Agli effetti della presente legge si intende:

- a)* per «materiale gemmologico», una sostanza naturale, sintetica, di coltura o artificiale, adatta all'uso di adorno personale o di ornamentazione;
- b)* per «materiale gemmologico naturale», una sostanza di origine inorganica od organica esistente in natura;
- c)* per «materiale gemmologico trattato», un materiale gemmologico di origine naturale, artificiale o di coltura, modificato dall'uomo nelle proprietà chimiche o fisiche;
- d)* per «materiale gemmologico sintetico», una sostanza inorganica od organica

prodotta mediante procedimenti tecnologici, che possiede caratteristiche chimiche e fisiche simili a quelle dei corrispondenti materiali naturali;

*e)* per «materiale gemmologico artificiale», una sostanza inorganica od organica prodotta mediante procedimenti tecnologici, le cui caratteristiche chimiche e fisiche non corrispondono ad alcun materiale naturale noto;

*f)* per «materiale gemmologico composito», un materiale costituito da poche parti distinte, di forma prestabilita, di natura eguale o diversa, di origine naturale, sintetica o artificiale, incollate a formare un'unica gemma;

*g)* per «materiale gemmologico agglomerato o impastato», un materiale formato da un insieme di granuli irregolari di origine naturale, sintetica o artificiale, aggregati artificialmente con o senza l'ausilio di collanti o mediante riscaldamento o compressione;

*h)* per «vetro artificiale», un materiale artificiale amorfo ottenuto per raffreddamento da un fuso di qualunque composizione chimica;

*i)* per «perla o perla naturale», un materiale prodotto naturalmente da molluschi perliferi, senza l'ausilio dell'intervento umano;

*l)* per «perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo», un materiale prodotto da molluschi perliferi di acqua salata o dolce, in seguito a intervento dell'uomo;

*m)* per «imitazione di perla o perla imitazione», un materiale di qualsiasi composizione costituito da una o più parti di origine naturale, sintetica o artificiale, prodotto dall'uomo per ottenere la forma e l'aspetto delle perle, senza possedere le loro proprietà fisiche o chimiche o la loro struttura cristallina.

### Art. 3.

1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento cui essi sono

stati sottoposti, in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

*a)* per «diffuso o termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;

*b)* per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

*c)* per «irradiato o irraggiato», si intende un materiale gemmologico che ha subito modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

*d)* per «con riempimento di fessure o cavità», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

*e)* per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

*f)* per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subito un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

*g)* per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

*h)* per «sottoposto a foratura laser», si intende un materiale gemmologico che ha subito la rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

*i)* per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subito un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura;

*l)* per «riscaldato con residui», si intende un materiale gemmologico che ha su-

b) un procedimento termico modificatore con l'aggiunta di fondente;

m) per «con riempimento di fessure con vetro al piombo», si intende un materiale gemmologico le cui fratture sono state permeate con vetro al piombo.

3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato in maniera sintetica e chiara sui documenti commerciali e pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nelle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano nonché nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

4. Qualora il trattamento o i trattamenti a cui sono state sottoposte le gemme non siano stabili nel tempo è necessario darne informazione chiara mediante una nota informativa che deve essere messa a disposizione e consegnata all'acquirente, in cui sono descritti i trattamenti, i loro effetti, le precauzioni da prendere per l'uso e la conservazione del materiale.

#### Art. 4.

1. È fatto obbligo di applicare le seguenti denominazioni ai materiali descritti all'articolo 2:

a) «naturale», nel caso di materiale gemmologico naturale;

b) «trattato», nel caso di materiale gemmologico trattato;

c) «sintetico», nel caso di materiale gemmologico sintetico;

d) «di coltura», nel caso di materiale gemmologico di coltura;

e) «artificiale», nel caso di materiale gemmologico artificiale.

2. Nel caso di materiali gemmologici trattati, in sostituzione del termine «trattato», può essere indicato direttamente il processo a cui il materiale gemmologico è stato sotto-

posto, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3, comma 2, preceduto o meno dalla dizione «sottoposto a processo di».

3. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici naturali è riportata nel prospetto I della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

4. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici sintetici è riportata nel prospetto II della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

5. La nomenclatura che deve essere utilizzata per la denominazione dei materiali gemmologici artificiali è riportata nel prospetto III della norma UNI 10245, e successivi aggiornamenti.

6. Per la nomenclatura dei tagli dei materiali gemmologici si applica la norma UNI 10173, e successivi aggiornamenti.

#### Art. 5.

1. Per la denominazione dei materiali indicati all'articolo 2 è vietato l'uso dei termini «semiprezioso» e «fino».

#### Art. 6.

1. Le perle naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), sono dette «perle naturali segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

2. Le perle coltivate o di coltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), sono dette «perle coltivate segate 3/4 o segate 1/2», a seconda della loro forma, quando esse sono state segate o molate.

3. Le perle coltivate di cui al comma 2 sono denominate «perle coltivate composite o mabe» quando sono il risultato dell'assemblaggio, a opera dell'uomo, di una parte superiore costituita da una bolla di coltura per-

lacea con una parte inferiore di madreperla e un riempimento interno di materiale vario.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 7.

1. È fatto divieto di importare, esporre, detenere a scopo di vendita, vendere o distribuire a titolo gratuito i materiali e i prodotti elencati al capo I, con una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle eventuali etichette o cartellini che lo accompagnano, e sono le uniche denominazioni che possono essere usate, anche verbalmente, per indicare i prodotti.

3. Le denominazioni previste all'articolo 4 devono essere, altresì, utilizzate per i prodotti esposti in manifestazioni espositive, in fiere e in mostre aventi carattere commerciale.

#### Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche nei casi in cui i prodotti sono proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza. In questa ultima ipotesi, le denominazioni indicate al capo I devono essere riportate anche sulla proposta di contratto o di vendita a distanza.

## Art. 9.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, cura la realizzazione di campagne di comunicazione pubbliche, con cadenza almeno annuale, dirette a promuovere nei consumatori la conoscenza delle problematiche connesse alla qualità delle gemme.

2. Le regioni possono promuovere corsi di qualificazione, con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti, per i soggetti che operano nel mercato gemmologico, volti alla conoscenza dei materiali di cui alla presente legge, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La partecipazione ai corsi di qualificazione è volontaria e si conclude con il rilascio di un'attestazione di qualifica dell'operatore.

## CAPO III

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI,  
CONTROVERSIE, LABORATORI  
DI ANALISI

## Art. 10.

1. Il venditore deve rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, i materiali gemmologici venduti, siano essi sfusi o montati.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata obbligatoriamente in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. I contenuti della dichiarazione di cui al comma 1, che deve comunque sempre contenere l'indicazione del paese dal quale è originata l'ultima importazione in Italia, sono

stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

#### Art. 11.

1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 10, la risoluzione delle stesse può essere demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, di cui uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 13. Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16.

#### Art. 12.

1. Qualora si renda necessario accertare la correttezza di quanto dichiarato, relativamente ai materiali gemmologici, nei documenti commerciali o pubblicitari, nelle proposte di contratto o di vendita a distanza, nelle eventuali etichette o cartellini che accompagnano il prodotto o nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, sono autorizzati a rilasciare le relative certificazioni esclusivamente i laboratori di cui all'articolo 13.

2. Sono in tutti i casi esclusi dalle analisi gemmologiche e dalle certificazioni i materiali giacenti in magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

1. I laboratori abilitati al rilascio di certificazioni dei materiali gemmologici in com-

mercio devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 16.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale, volte in particolare al settore della gemmologia, per la determinazione della categoria di appartenenza dei materiali gemmologici in commercio, ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16.

3. I laboratori devono essere iscritti nell'elenco tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. A tale fine devono presentare apposita domanda corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti ai sensi del comma 2.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, volti a verificare l'osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 16, sono esercitati ai sensi di quanto stabilito dal medesimo regolamento. Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il regolamento di cui all'articolo 16 e aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

## CAPO IV

## SANZIONI

## Art. 14.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

*a)* chiunque rilascia certificazioni dei materiali gemmologici in commercio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

*b)* chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materiali gemmologici privi di documenti ovvero accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge o con indicazioni che possono essere confuse con quelle previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro. Si applicano inoltre il sequestro e la confisca delle merci;

*c)* chiunque si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono moltiplicate per dieci nel caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali.

3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, alle sanzioni amministrative pecuniarie consegue la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 15.

1. I materiali gemmologici, sfusi o montati, legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono essere liberamente immessi nel mercato nazionale a condizione che sia garantito un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dalla presente legge.

## Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ricerca metrologica e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.

## Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.